

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO  
(Legge 9 gennaio 2004, n. 6)

SCHEDE  
**SULL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**

raccolte e ordinate a cura di *Renzo Zanon*

Referente territoriale (ULSS 16 – Padova)  
del “Progetto Regionale sull'Amministratore di Sostegno”

1

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

**Legge 9 gennaio 2004, n. 6**

*“Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.”*

(Pubblicata nella G.U. n. 14 del 19 gennaio 2004, Serie Generale ed entrata in vigore il 19 marzo 2004)

2

## LA COLLOCAZIONE ALL'INTERNO DEL CODICE CIVILE

Il legislatore, per introdurre nel nostro sistema lo strumento dell'amministrazione di sostegno, ha inserito una serie di disposizioni completamente nuove (utilizzando gli artt. 404-413, che un tempo regolavano l'istituto dell'affiliazione, abrogato dall'art. 77 della legge n. 184/1983), che costituiscono il capo I del titolo XII del libro I del codice civile, mentre il capo II (artt. 414-432) contiene le disposizioni riguardanti gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione (opportunamente rivisitati).

L'art. 2 della legge n. 6/2004 ha modificato il titolo XII del libro I del codice civile, la cui rubrica ("*Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione*") è stata sostituita con la nuova "***Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia***"

Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione individuano un vero e proprio insieme di strumenti tesi alla protezione della persona.

3

## FINALITA' DELLA LEGGE

"La presente legge ha la finalità di ***tutelare, con la minore limitazione possibile delle capacità di agire, persone prive in tutto o in parte di autonomia*** nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" (art. 1 della legge)

4

## I BENEFICIARI DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

*“(...) le persone prive in tutto o in parte dell'autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana (...)” (art. 1 della legge)*

*“La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (...)” (art. 404 c. c.)*

5

## ATTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La richiesta di nomina dell'Amministratore di sostegno si attiva mediante un **“ricorso”** depositato presso la cancelleria del Giudice Tutelare del tribunale del luogo ove il soggetto beneficiario ha la residenza od il domicilio effettivi.

Se il ricorso riguarda un minore o un interdetto il giudice competente a conoscere l'istanza è quello del luogo di residenza della famiglia ovvero il domicilio del Tutore.

6

## CHI PUO' PROPORRE IL RICORSO PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Ai sensi dell'art. 406 c.c., il ricorso per la nomina dell'Amministratore di sostegno può essere promosso da:

- Lo stesso *soggetto beneficiario*, anche se minore, interdetto o inabilitato (se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima);
- Il *coniuge* o la *persona stabilmente convivente*;
- I *parenti entro il 4° grado* (genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, bisnonni, zii, nipoti, cugini) e *affini entro il 2° grado* (suocero, generi/nuore, cognati);
- Il *Pubblico Ministero*;
- Il *Tutore* ed il *Curatore*, con la richiesta di revoca dell'interdizione o inabilitazione;
- I *responsabili dei servizi sanitari e sociali* direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona.

7

## COSA SI DEVE INDICARE NEL RICORSO?

Ai sensi dell'art. 407 c.c., il ricorso deve indicare:

- Le generalità del ricorrente;
- Le generalità del beneficiario;
- La sua residenza ed eventualmente la sua dimora abituale;
- Le ragioni per cui si richiede la nomina dell'Amministratore di sostegno, indicando, per quanto possibile, quali sono i bisogni del beneficiario. Le ragioni da indicare sono di ordine psicofisico, quelle concernenti gli specifici interventi (le attività per le quali occorre sostituzione o assistenza) e relative alle condizioni di reddito e di patrimonio del beneficiario e alle concrete necessità di cura dello stesso;
- Il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario;
- L'indicazione di eventuali situazioni di urgenza, che richiedono un intervento tempestivo e provvisorio da parte del Giudice Tutelare;
- Il nominativo ed il recapito (anche telefonico) del possibile Amministratore di Sostegno, se già individuato, nonché le motivazioni alla base della scelta.

8

E' INDISPENSABILE DESCRIVERE LA SITUAZIONE DEL  
BENEFICIARIO?

Sì, il ricorso dovrà contenere tutte le indicazioni utili a fornire al Giudice Tutelare un quadro il più possibile completo della situazione del beneficiario:

1. condizioni, ambiente, abitudini di vita del soggetto;
2. condizioni di salute e bisogni di cure (possibilmente con idonea e completa documentazione medica);
3. notizie e dati relativi alla situazione patrimoniale e personale;
4. richieste e aspettative espresse dal soggetto;
5. quale sia stato il programma di intervento già attuato a favore del soggetto per cui è proposto il ricorso;
6. quali autonomie il soggetto esprime, quali abilità sono compromesse, e quali autonomie possono essere recuperate, così indicando per quali atti l'A.d.S. dovrebbe operare;

9

(continua)

7. quali possano essere i progetti di sostegno sulla base di interventi già in corso, attivati o di possibile attivazione, indicando i costi eventuali e le risorse personali e sociali disponibili;

8. quale sia la dimensione relazionale di cui il soggetto dispone.

Quanto più il ricorso sarà formulato in modo puntuale e chiaro, tanto più il Giudice Tutelare riuscirà ad individuare subito ciò di cui il beneficiario ha bisogno e quali eventuali ulteriori accertamenti attivare.

E' particolarmente importante la parte del ricorso che spiega le ragioni per le quali si chiede la nomina dell'A.d.S., in cui vanno descritte le condizioni e le esigenze di cura e di vita del beneficiario nonché le necessità eventualmente urgenti di quest'ultimo.

10

## COSA BISOGNA ALLEGARE AL RICORSO?

Dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Certificato integrale di nascita del beneficiario (rilasciato dal Comune di nascita);
- Documentazione medica approfondita (con riguardo alla capacità di intendere e volere del beneficiario, alla gestione di sé stesso e del suo patrimonio, agli ambiti di vita e di relazione in cui è autonomo e in quali non lo è);
- Documentazione sulla consistenza del patrimonio del beneficiario (titolarità di pensioni, c/c, titoli, immobili, eventuali questioni ereditarie o giudiziarie in corso, ecc.).

Si consiglia inoltre di allegare, ove possibile:

- Il consenso scritto dei parenti entro il 4° grado: in modo da evitare che essi siano sentiti dal giudice.

11

## COSA ACCADE DOPO LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO?

Il Giudice Tutelare fissa con decreto la data dell'udienza in cui deve "sentire personalmente la persona alla quale il procedimento di riferisce" e deve "tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa". Il Giudice può fissare anche più udienze, se necessario.

Se il beneficiario non è trasportabile nemmeno in ambulanza, il Giudice Tutelare effettuerà l'esame presso il luogo in cui il soggetto si trova. Il certificato medico allegato al ricorso dovrà attestare tale impossibilità del beneficiario (art. 407 c.c.).

12

### COME VIENE RESA NOTA LA DATA DELL'UDIENZA?

Il decreto contenente la data dell'udienza contiene normalmente l'indicazione dell'obbligo di notificare (= comunicare) il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza al beneficiario e ai parenti indicati nel ricorso. Il Giudice Tutelare può tuttavia disporre la notifica ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo grado.

L'obbligo di notifica può gravare, a seconda del Tribunale di competenza, su chi ha presentato il ricorso oppure sulla medesima cancelleria del Giudice Tutelare.

La prassi adottata può variare da Tribunale a Tribunale.

13

### COME SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO?

Il Giudice Tutelare, dopo aver sentito personalmente il beneficiario, assunte le necessarie informazioni e sentiti, se lo ritiene opportuno, il coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore, curatore, provvede alla nomina con decreto motivato che diventerà immediatamente esecutivo.

Il Giudice Tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'A.d.S.

Nel procedimento di nomina interviene sempre anche il Pubblico Ministero (art. 407 c.c.).

La legge prevede che il Giudice provveda entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso (art. 405, 1° c., c.c.).

14

## NORME APPLICABILI AI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Art. 720-bis c.p.c. (1)

*“(Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno)”*

Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.”

(1) Articolo inserito ex legge 9 gennaio 2004, n. 6 ( art. 17, c. 2), in vigore dal 19.03.2004.

15

## FORMA DELLA DOMANDA

### Capo II: DELL'INTERDIZIONE, DELL'INABILITAZIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (1)

(1) Rubrica così modificata ex artt. 16-17, legge 17 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19.03.2004.

Art. 712.

*(Forma della domanda)*

“La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.

Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.”

16



## PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE

Art. 713 c.p.c.

*(Provvedimenti del presidente)*

“Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda (1); altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.

Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.”

(1) La Corte costituzionale con sentenza 5 luglio 1968, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, secondo periodo, “nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz'altro, e cioè senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda d'interdizione o d'inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta”, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

17

## CAPACITA' PROCESSUALE DELL'INTERDICENDO E DELL'INABILITANDO

Art. 716 c.p.c.

*(Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando)*

“L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.”

18

## TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE

Art. 719 c.p.c.

*(Termine per l'impugnazione)*

“Il termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio. Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.”

19

## REVOCA DELL'INTERDIZIONE O DELL'INABILITAZIONE

Art. 720 c.p.c.

*(Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione)*

“Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.

Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.”

20

#### VIENE DATA PUBBLICITA' AL PROVVEDIMENTO DI NOMINA?

Sì, mediante due atti:

- Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita (ai sensi dell'art. 405 c.c.);
- Presso l'ufficio del Giudice Tutelare è tenuto un registro delle amministrazioni di sostegno (accanto ai registri delle tutele dei minori e degli interdetti ed il registro delle curatele degli inabilitati).

21

#### QUALI DATI SONO INDICATI NEL REGISTRO DELLE AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO?

- Data ed estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno e di ogni altro provvedimento assunto dal Giudice Tutelare nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza (ex art. 405 c.c.);
- complete generalità della persona beneficiaria;
- complete generalità dell'Amministratore di Sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
- la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

22

### QUALI SONO I COSTI DEL PROCEDIMENTO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Si tratta di un procedimento esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti.

All'atto della presentazione del ricorso presso la Cancelleria del Giudice Tutelare occorre applicare una marca da bollo.

In diversi Tribunali le richieste di copie di atti relativi all'amministrazione di sostegno (esempio: verbale di giuramento dell'A.d.S., decreto di nomina, successive autorizzazioni, ecc.) sono soggetti al versamento dei diritti di cancelleria: solo in pochi Tribunali risulta che ciò non sia previsto.

23

### CONTENUTO DEL DECRETO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

“Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.”  
(art. 405, 5° c., c.c.).

24

## SI PUO' CONTESTARE IL DECRETO DI NOMINA DELL' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Sì, entro dieci giorni dalla comunicazione mediante reclamo alla Corte d'Appello (art. 720 bis c.p.c. e art. 739 c.p.c.).

Contro il decreto della Corte d'Appello è ammesso ricorso alla Cassazione (art. 720 bis c.p.c.).

25

## RECLAMI DELLE PARTI

Art. 739 c.p.c.

*(Reclami delle parti)*

“Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.”

(1)

(1) La Corte costituzionale con sentenza 27 giugno 1986, n. 156 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato (di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procura di amministrazione controllata), fa decorrere il termine per reclamo dal deposito del decreto in cancelleria anziché dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali.

26

## SCelta DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La scelta dell'A.d.S. (art. 408 c.c.) deve avvenire *“con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”*.

Chiunque può designare persona di sua fiducia quale A.d.S. *“in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”* con il ministero di un notaio.

Sempre l'art. 408 c.c., ricalcando la norma in materia di tutela (art. 348 c.c.) prevede che il genitore superstite possa con testamento, sia esso olografo, pubblico o segreto, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, designare l'A.d.S. per il proprio figlio.

Il Giudice Tutelare tuttavia, *“quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato, quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno **altra persona idonea** ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II”* del c.c. e pertanto: Province, Comuni, persone giuridiche (soggetti pubblici ed enti riconosciuti), società, associazioni e fondazioni. L'ente nominato potrà operare a mezzo del legale rappresentante o di persona da questi delegata; detta delega dovrà essere depositata presso l'ufficio del Giudice Tutelare.

Sempre in tema di nomina di A.d.S. l'art. 411 c.c. estende l'applicabilità, tra gli altri, degli artt. 350, 351 e 352 c.c. che prevedono i casi di incapacità, di dispensa, anche su domanda, all'ufficio di tutore.

27

## NORME DI INTERDIZIONE E INABILITAZIONE APPLICABILI, IN QUANTO COMPATIBILI, ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Art. 411 c.c.

*(Norme applicabili all'amministrazione di sostegno)*

*“Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.*

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.”

28

## INCAPACITA' ALL'UFFICIO TUTELARE

Art. 350 c.c.  
(*Incapacità all'ufficio tutelare*)

“Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
- 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.”

29

## DISPENSA DALL'UFFICIO TUTELARE

Art. 351 c.c.  
(*Dispensa dall'ufficio tutelare*)

“Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

[1] *I principi della Famiglia reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei principi della stessa Famiglia;*] (1)

- 2) il Presidente del Consiglio dei ministri; (2)
- 3) i membri del Sacro collegio;
- 4) i Presidenti delle assemblee legislative;
- 5) i ministri segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3 4, e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.”

(1) Numero da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.  
(2) Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.

30

## GIURAMENTO DEL TUTORE

Art. 349 c.c.  
(*Giuramento del tutore*)

“Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.”

31

## SI E' OBBLIGATI AD ACCETTARE LA NOMINA DI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO?

Sì, fatta salva la possibilità di ottenere dispensa, laddove si verificano le ipotesi di cui all'art. 352 c.c., richiamato dall'art. 411 c.c.

L'obbligo non sussiste per le ipotesi previste dagli artt. 350 e 351 c.c. e così per l'amministratore di sostegno che non sia coniuge, persona stabilmente convivente, ascendente o discendente, decorso il decennio.

32



## DISPENSA SU DOMANDA

Art. 352 c.c.  
(*Dispensa su domanda*)

“Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

- 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
- 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
- [3) *le donne;*] (1)
- 4) i militari in attività di servizio;
- 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- 6) chi ha più di tre figli minori;
- 7) chi esercita altra tutela;
- 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- 9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica (2) o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.”

(1) Numero abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151

(2) Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.

## DOMANDA DI DISPENSA

Art. 353 c.c.  
(*Domanda di dispensa*)

“La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.”

## GRATUITA' DELL'UFFICIO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Per effetto del 1° comma dell'art. 411 c.c. trova applicazione, all'amministrazione di sostegno, l'art. 379 c.c. che afferma la gratuità dell'ufficio.

La norma però prosegue consentendo al Giudice Tutelare di "assegnare" al tutore e quindi anche all'A.d.S. "un'equa indennità" allorquando le difficoltà dell'amministrazione e l'entità del patrimonio la giustificano:

*"L'ufficio tutelare è gratuito.*

*Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore **un'equa indennità**. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate."*

35

## SONO VALIDE LE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

*"Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente" ( art. 411, 3° comma, c.c.)*

36

## DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'art. 410 c.c. prescrive che “nello svolgimento dei suoi compiti l'A.d.S. deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”.

L'A.d.S. ha il preciso dovere di informare il beneficiario sugli atti da compiere e raccogliere il suo consenso. In caso di dissenso deve rivolgersi al Giudice Tutelare per ottenere soluzione. Deve osservare la diligenza del “buon padre di famiglia” nel soddisfare bisogni, aspirazioni e richieste del beneficiario. Deve attenersi a quanto prescritto dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, compiere gli atti a lui demandati quale rappresentante del beneficiario, quindi in nome e per conto dello stesso, assistere il beneficiario negli atti che può compiere solo col suo ausilio. Relazionare al Giudice Tutelare periodicamente, nei tempi disposti, relativamente all'attività svolta e al riguardo delle condizioni di vita e sociali del beneficiario.

37

## COME OPERA L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?

L'amministrazione di sostegno è strumento flessibile adattabile alle necessità del beneficiario.

Nel Decreto di nomina dell'A.d.S. il Giudice potrà concretamente configurare 4 ipotesi:

1. gli atti che il beneficiario può compiere con la sola assistenza dell'amministratore senza autorizzazione preventiva;
2. gli atti che il beneficiario può compiere con l'assistenza dell'amministratore, previa autorizzazione;
3. gli atti che l'amministratore può compiere da solo senza autorizzazione preventiva, se non quella originaria;
4. gli atti che l'amministratore può compiere da solo preventivamente autorizzato.

L'art. 411 c.c. prescrive che i provvedimenti di cui agli art. 375 e 376 c.c. sono emessi dal Giudice Tutelare. Pertanto il Giudice Tutelare è competente a concedere l'alienazione dei beni, per la costituzione di pegni o ipoteche, per procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, compromessi, transazioni ed accettazione di concordati, come dispone il reimpiego dei capitali e del prezzo delle vendite. Autorizza altresì quanto indicato dall'art. 374 c.c.

38

## EFFETTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Per quanto non previsto dal provvedimento del Giudice Tutelare il beneficiario conserverà la capacità di agire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 409 c.c.:

*“Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.*

*Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.”*

39

## AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE

Art. 374 c.c.

*(Autorizzazione del giudice tutelare)*

“Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) accettare eredità o rinunciare, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.”

40

## AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE

Art. 375 c.c.  
(*Autorizzazione del tribunale*)

“Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:

- 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) costituire pegni o ipoteche;
- 3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
- 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.”

41

## VENDITA DI BENI

Art. 376 c.c.  
(*Vendita di beni*)

“Nell'autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.”

42

ATTI COMPIUTI SENZA L'OSSERVANZA DEI PRECEDENTI  
ARTICOLI

Art. 377 c.c.

*(Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli)*

“Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.”

43

ATTI COMPIUTI DAL BENEFICIARIO O DALL'AMMINISTRATORE DI  
SOSTEGNO IN VIOLAZIONE DI NORME DI LEGGE O DELLE  
DISPOSIZIONI DEL GIUDICE

*“Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.*

*Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o di suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.*

*Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.” (art. 412 c.c.)*

44

## ATTI VIETATI AL TUTORE E AL PROTUTORE

Art. 378 c.c.

*(Atti vietati al tutore e al protutore)*

“Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.”

45

## GRATUITA' DELLA TUTELA

Art. 379 c.c.

*(Gratuità della tutela)*

“L'ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate.”

46

## CONTABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 380 c.c.  
(*Contabilità dell'amministrazione*)

“Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.  
Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.”

47

## CAUZIONE

Art. 381 c.c.  
(*Cauzione*)

“Il giudice tutelare tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.”

48



## RESPONSABILITA' DEL TUTORE E DEL PROTUTORE

Art. 382 c.c.  
*(Responsabilità del tutore e del protutore)*

“Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.”

49

## ESONERO DALL'UFFICIO

Art. 383 c.c.  
*(Esonero dall'ufficio)*

“Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.”

50

## RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEL TUTORE

Art. 384 c.c.

*(Rimozione e sospensione del tutore)*

“Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazioni.”

51

## CONTO FINALE

Art. 385 c.c.

*(Conto finale)*

“Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.”

52

## APPROVAZIONE DEL CONTO

Art. 386 c.c.  
(*Approvazione del conto*)

“Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.”

53

## PRESCRIZIONE DELLE AZIONI RELATIVE ALLA TUTELA

Art. 387 c.c.  
(*Prescrizione delle azioni relative alla tutela*)

“Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.”

54

## DIVIETO DI CONVENZIONI PRIMA DELL' APPROVAZIONE DEL CONTO

Art. 388 c.c.

*(Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto)*

“Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela. (1)

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.”

(1) Comma così modificato ex art. 3, c. 2, legge 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19.03.2004.

55

## INCAPACITA' DEL TUTORE E DEL PROTUTORE

Art. 596 c.c.

*(Incapacità del tutore e del protutore)*

“Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.”

56

## PERSONE INTERPOSTE

Art. 599 c.c.  
(*Persone interposte*)

“Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, (1) 595, (2) 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace.”

(1) La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 1970, n. 205 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui si riferisce agli artt. 592 e 593.

(2) La Corte costituzionale con sentenza 20 dicembre 1979, n. 153 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui richiama l'art. 595 c. c.

57

## DONAZIONE A FAVORE DEL TUTORE O PROTUTORE

Art. 779 c.c.  
(*Donazione a favore del tutore o protutore*)

“È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 599.”

58

APPENDICE:  
Legge 9 gennaio 2004, n. 6

59

LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.

(G.U. n. 14 del 19-1-2004)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Promulga

La seguente legge:

60

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

61

Capo II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia".

62

CODICE CIVILE – Libro I – Titolo XII  
Capo I – Dell'amministrazione di sostegno

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

“Capo I. - Dell'amministrazione di sostegno.

63

**Art. 404. - (Amministrazione di sostegno)**

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

64



## Art. 405. - (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità)

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

65

## Art. 405 (segue)

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

66

## Art. 405 (segue)

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

67

## Art. 406. - (Soggetti)

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo e' presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

68

## Art. 407. - (Procedimento)

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

69

## Art. 408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno)

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

70

### Art. 409. - (Effetti dell'amministrazione di sostegno)

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

71

### Art. 410. - (Doveri dell'amministratore di sostegno)

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

72

## Art. 411. - (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno)

Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

73

## Art. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice)

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

74

## Art. 413. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno)

Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inadeguata a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione".

2. All'articolo 388 del codice civile le parole: "prima dell'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "prima che sia decorso un anno dall'approvazione".

3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

75

## Art. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

“Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale”.

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente: “Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.

76

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: “possono essere promosse dal coniuge” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente”.

77

Art. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405”.

78

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408”.

79

Art. 8.

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: “del coniuge,” sono inserite le seguenti: “della persona stabilmente convivente,”.

80



Art. 9.

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

“Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore”.

81

Art. 10.

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
“Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare”.

82

Art. 11.

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

83

### Capo III NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

“Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario”.

84

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

“Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

85

Art. 14.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

“Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno”.

86

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' inserito il seguente:

“Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno”.

87

Art. 16.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: “curatore” sono inserite le seguenti: “, amministratore di sostegno”.

88

Art. 17.

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: “e dell'inabilitazione” sono sostituite dalle seguenti: “, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno”.

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente: "Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione”.

89

Art. 18.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: “, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno”.

2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) e' sostituita dalla seguente:

“m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate”.

3. All'articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: “, nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno”.

4. All'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: “ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;”.

90

Art. 19.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: "procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: "ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti".

91

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

92